

Allegato 2 ass. stra. 30/8

Allegato A

L.E.A.D.

Laser Excellence Academy for Dentistry

STATUTO

Indice degli Articoli

Art. 1: **Denominazione**

Art. 2: **Logo**

Art. 3: **Sede**

Art. 4: **Scopo**

Art. 5: **Organi e cariche dell'Associazione**

Art. 6: **Durata e Cariche dei componenti degli organi associativi**

Art. 7: **Soci**

Art. 8: **Quote d'iscrizione e Iscrizioni**

Art. 9: **Perdita della qualità di associato**

Art. 10: **Procedimenti disciplinari e sanzioni disciplinari**

Art. 11: **Assemblea degli associati**

Art. 12: **Consiglio Esecutivo**

Art. 13: **Consiglio Direttivo**

Art. 14: **Presidente**

Art. 15: **Vice Presidente**

Art. 16: **Segretario**

Art. 17: **Tesoriere**

Art. 18: **Segretario Culturale**

Art. 19: **Sostituzioni, nomine, rieleggibilità**

Art. 20: **Collegio dei revisori dei conti**

Art. 21: **Collegio dei probiviri**

Art. 22: **Gratuità delle cariche associative**

Art. 23: **Esercizio finanziario e bilancio**

Art. 24: **Proventi**

Art. 25: **Patrimonio**

Art. 26: **Destinazione del patrimonio**

Art. 27: **Proposte di revisione dello Statuto**

Art. 28: **Scioglimento dell'Associazione**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione

È costituita in Genova una libera Associazione aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo, e senza fini di lucro, denominata "L.E.A.D." (Laser Excellence Academy for Dentistry), disciplinata secondo le norme del presente statuto.

Art. 2 – Logo

Il logo, l'acronimo, il simbolo grafico unici ed autorizzati che identificano l'Associazione sono quelli riportati nell'allegato B dell'Atto Costitutivo. Il loro uso è consentito esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'associazione, previa autorizzazione del Presidente

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha la sua sede legale presso il Tesoriere in carica.

Art. 4 – Scopo

L'Associazione promuove e favorisce la diffusione e l'avanzamento delle conoscenze scientifiche relative all'impiego delle radiazioni LASER in ambito medico ed in particolare nell'odontoiatria.

A tal fine:

- a) L'Associazione potrà collaborare e/o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, con organismi, associazioni e fondazioni e/o persone giuridiche interessati alle sue stesse attività.
- b) Le attività dell'Associazione potranno essere svolte in tutto il territorio nazionale ed internazionale.
- c) Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali nell'ambito dell'Associazione possono essere costituite commissioni e/o comitati scientifici.
- d) L'Associazione potrà organizzare convegni, seminari, attività editoriali e di formazione, e, in generale, svolgere qualsiasi attività che possa rendersi necessaria per il conseguimento dei fini sociali.
- e) L'Associazione potrà promuovere la propria attività tramite la pubblicazione di una propria rivista scientifica (digitale e/o cartacea), tramite un proprio sito WEB ed eventuali funzionalità di "social network" ad esso riferibili.
- f) Per la realizzazione degli scopi relativi alle finalità su descritte, l'Associazione può effettuare le operazioni di natura economica strettamente necessarie.

Art. 5 - Organi e Cariche dell'Associazione

Gli organi che costituiscono l'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Esecutivo
- Consiglio Direttivo

- Collegio dei Revisori dei conti
- Collegio dei Probiviri

Le cariche associative sono:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Segretario Culturale
- Consigliere

Le cariche associative sono incompatibili con altre cariche presso altre Associazioni similari aventi gli stessi scopi, vedi art. 4, ed operanti sul territorio nazionale.

Art. 6 - Durata delle Cariche e degli Organi Associativi

Il Presidente e i componenti gli Organi Associativi eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci rimangono in carica per due anni a partire dalla data della Assemblea elettiva, ad eccezione dei probiviri, che durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.

Il Presidente resta in carica 2 anni a partire dalla data dell'assemblea elettiva eccettuato il turno elettorale seguente all'esercizio di due mandati consecutivi.

Art. 7 - Soci

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori – coloro che hanno partecipato e sottoscrivono l'atto di costituzione dell'Associazione e sono in regola con la quota associativa. Hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi dell'Associazione.
- b) Soci Attivi: persone fisiche che intendono condividere gli scopi e le attività dell'Associazione, come sopra precisati, e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo, sulla base dei seguenti criteri :
 - 1) possedere un diploma di Laurea abilitante all'esercizio dell'odontoiatria o della medicina.
 - 2) avere conseguito un diploma di Master o un attestato di partecipazione a Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento professionale Universitari su tematiche attinenti l'utilizzo del laser in odontoiatria il cui programma venga ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo o corsi LEAD destinati all'uopo.

Per ottenere la qualifica di socio attivo, il candidato deve essere stato iscritto, in qualità di socio ordinario, da almeno 2 anni salvo che il Consiglio Esecutivo deliberi di ammetterlo anche in difetto del predetto requisito. Hanno diritto di voto e possono essere eletti in tutti gli organi dell'Associazione. Per poter ottenere e mantenere la qualifica di socio attivo, dovrà essere dimostrata collaborazione e partecipazione alle attività culturali ed organizzative dell'Associazione che saranno valutate dal Consiglio Esecutivo.

- c) Soci Ordinari: persone fisiche in possesso di un titolo di Laurea abilitante all'esercizio dell'odontoiatria o della medicina che intendono condividere gli scopi e le attività dell'Associazione, come sopra precisati, e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Esecutivo. Hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi dell'Associazione escluso l'esecutivo e la presidenza.

- d) Soci Aggregati: persone fisiche appartenenti a professioni sanitarie con laurea triennale, iscritti ad associazioni rappresentative della professione o ad un albo, e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio esecutivo. Hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche associative; eleggono un loro rappresentante all'interno del consiglio direttivo.
- e) Soci Onorari: personalità del mondo scientifico, culturale, imprenditoriale, che abbiano particolari meriti attinenti gli scopi ed i principi dell'Associazione. Vengono nominati su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttivo. Sono esenti dal pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto e non possono essere eletti negli Organi dell'Associazione.

Art. 8 - Quote d'iscrizione e Iscrizioni

Le quote annuali di iscrizione per ogni categoria sociale verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo e avranno durata per l'anno civile in corso. Le domande di prima iscrizione pervenute a partire dal 1 settembre di ciascun anno, varranno una volta perfezionate ed accettate, per l'anno in corso e quello immediatamente successivo.

L'iscrizione all'Associazione deve essere richiesta inviando apposita domanda alla segreteria dell'Associazione, con la documentazione prevista per ogni Categoria. L'iscrizione si intende perfezionata, con l'accettazione da parte del Consiglio Esecutivo ed il pagamento della quota annuale.

Art. 9 Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

Recesso: l'associato, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'associazione, deve dare comunicazione scritta al Consiglio esecutivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato e non dà luogo al rimborso della quota di iscrizione. Colui che ha receduto, se intende essere riammesso nell'Associazione, deve presentare domanda al Consiglio esecutivo.

Esclusione: è escluso l'associato il quale commette gravi infrazioni ai principi di deontologia professionale, ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio, anche di immagine, all'Associazione o agli altri associati. L'esclusione è proposta dal Consiglio esecutivo.

Morosità: il socio che entro il primo febbraio di ciascun anno non abbia versato la quota associativa annuale e che nel termine di 30 giorni non abbia provveduto al versamento nonostante il sollecito della segreteria, potrà essere sospeso temporaneamente dall'Associazione sino al versamento di detta quota; qualora il versamento non venga effettuato entro l'anno civile di pertinenza, il socio si intenderà automaticamente decaduto.

Art. 10 - Procedimenti disciplinari e sanzioni disciplinari

Spetta al Consiglio Direttivo proporre al Collegio dei Probiviri l'apertura di ogni procedimento disciplinare.

Su richiesta del Consiglio Direttivo il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni questione deontologica, deliberando ove occorre, la censura, la sospensione fino a 6 mesi o l'espulsione del socio e definendo le controversie insorte tra i soci.

Un procedimento disciplinare può essere avviato per i seguenti motivi;

- per inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali;
- per danni morali o materiali all'Associazione;
- per essere incorsi in reati o violazioni disciplinari con sanzione da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- per l'utilizzo, non autorizzato dal Presidente, del logo, del nome, del patrimonio, dei servizi WEB e "social network" dell'Associazione.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non dopo aver informato l'interessato del procedimento a suo carico ed avergli concesso trenta giorni al fine di essere ascoltato o di poter presentare una memoria difensiva.

Le decisioni del consiglio dei probiviri sono vincolanti e vanno motivate.

L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione. I probiviri sono rieleggibili

Art. 11 - Assemblea degli associati

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita dagli associati aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto i soci fondatori, attivi ordinari e aggregati. L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta presentata prima dell'inizio dell'Assemblea stessa e inviata per conoscenza via fax o mail alla Segreteria almeno un giorno prima. Ogni socio può rappresentare non più di due altri soci. Possono partecipare all'assemblea anche i soci onorari in qualità di uditori.

Assemblea ordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) esaminare e deliberare la relazione sull'attività sociale, nonché il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio predisposti dal consiglio direttivo;
- b) nominare il Presidente, i componenti del Consiglio Esecutivo e del Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
- c) decidere su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo;
- d) approvare un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
- e) valutare ed eventualmente ratificare le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea dei soci viene indetta in seduta ordinaria almeno una volta all'anno nel mese di Marzo. L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente nei tempi e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti da trattare inseriti nell'ordine del giorno.

La prima convocazione sarà valida con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione, da tenersi quando sia decorsa almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché pari o superiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed avvengono a scrutinio palese salvo per l'elezione del presidente, del consiglio direttivo, del consiglio esecutivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri che avviene a scrutinio segreto.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Assemblea straordinaria

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche allo statuto sociale;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale;

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta di due revisori dei conti o di almeno un terzo dei soci attivi o ordinari.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Qualora per due volte consecutive non sia stato possibile riunire almeno tre quarti dei soci, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è sufficiente la deliberazione del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e quelli deliberativi dell'Assemblea ordinaria si applicano altresì all'assemblea straordinaria, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria:

- nomina un Presidente e un Segretario i quali procedono immediatamente alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea;
- delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 12 - Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Segretario Culturale, Tesoriere, che vengono eletti, nell'ambito dei soci attivi, a scrutinio segreto dall'assemblea ordinaria dei soci e dura in carica due anni dalla data di elezione.

E' rieleggibile per due mandati.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del presidente o quando lo richiedono almeno tre dei suoi membri. Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti almeno tre membri tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto “del Presidente”. Le riunioni del Consiglio Esecutivo possono avvenire anche a distanza con l'utilizzo di tecnologie informatiche.

Il Consiglio Esecutivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e pertanto:

- a) Prende i provvedimenti necessari al conseguimento degli scopi sociali tenendo conto anche delle delibere dell'Assemblea dei Soci.
- b) Amministra il patrimonio sociale.
- c) Valuta e delibera in ordine alle richieste di iscrizione all'Associazione, ai convegni o congressi o corsi di formazione

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente ed è costituito da nove membri, tra cui i 5 membri del Consiglio esecutivo, 3 eletti tra i soci attivi o ordinari , 1 rappresentante eletto tra i soci aggregati

Approva il bilancio consuntivo e preventivo, redatto dal tesoriere, da sottoporre all'Assemblea dei soci. Propone le eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all'assemblea dei soci.

Determina le quote d'iscrizione annuali.

Delibera i programmi dell'Associazione ai fini del raggiungimento degli scopi Associativi

Delibera in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell'Assemblea, sulle materia di competenza di quest'ultima.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può stare in giudizio se regolarmente munito di procura speciale conferitagli dal Consiglio direttivo;
- è titolare responsabile dell'attuazione della tutela della privacy dei soci, secondo quanto stabilito dalle attuali norme legislative.
- convoca, presiede e dà attuazione alle delibere del consiglio direttivo ed esecutivo;
- apre le riunioni dell'assemblea e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- prende contatti con altre associazioni, enti o privati in armonia con quanto disposto dall'art. 4;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procede agli incassi ed ai pagamenti operando congiuntamente o disgiuntamente al Tesoriere;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell'associazione.
- indice le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;

Il Presidente può delegare le sue funzioni con ogni più ampio effetto tramite delega scritta o inviata via PEC ad altro membro del Consiglio esecutivo.

Il Presidente può affidare incarichi o costituire commissioni o comitati in seno all'associazione.

Art. 15 – Vicepresidente

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce ed assume le medesime funzioni e poteri spettanti al primo, nonché la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e nei giudizi.

Art. 16 - Segretario

Immediatamente dopo l'elezione, partecipa alle riunioni del Consiglio Esecutivo e Direttivo. Redige e cura la tenuta dell'elenco soci e dei libri sociali, costituiti dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dal libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dai soggetti che ne abbiano assunto le funzioni in caso di impedimento. Mantiene i contatti con gli Associati anche con l'invio di comunicazioni informative. Cura ogni adempimento in ordine al funzionamento dell'Associazione. Provvede all'organizzazione logistica dell'Assemblea degli Associati, e delle manifestazioni scientifiche, coordinando le attività correlate può agire su delega del Presidente per funzioni connesse all'attività Segretariale

Art. 17 - Tesoriere

Immediatamente dopo l'elezione, partecipa alle riunioni del Consiglio Esecutivo e Direttivo.

Ha la gestione della cassa sociale di concerto con il Presidente, verifica il versamento delle quote e provvede al pagamento delle fatture passive e degli eventuali rimborsi, adempiendo a tutte le formalità fiscali e contabili connesse all'attività associativa.

Redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo annuali secondo criteri di prudenza, di trasparenza e di oculatezza. Può agire su delega del Presidente per funzioni connesse all'attività di Tesoreria.

Art. 18 - Segretario Culturale

Immediatamente dopo l'elezione, partecipa alle riunioni del Consiglio Esecutivo e Direttivo. Può procedere alla costituzione di una commissione culturale e, provvede congiuntamente ad essa alla eventuale valutazione preliminare della produzione scientifica dell'Accademia. Cura l'organizzazione scientifica e culturale nell'ambito e nella finalità dell'Associazione. Può agire su delega del Presidente.

Art. 19 - Sostituzioni, nomine, rieleggibilità

Il Consiglio Direttivo, qualora lo reputi opportuno, provvederà secondo i termini e le modalità dell'art. 11, alla sostituzione delle cariche vacanti.

Il consigliere o il revisore dei conti così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del relativo organo collegiale. Il consigliere o il revisore uscente, allo scadere del mandato, è rieleggibile.

Art. 20 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri nominati dall'assemblea e dura in carica due esercizi sociali.

Provvede ad effettuare il controllo di tutti gli atti contabili dell'associazione ed in particolare a verificare il bilancio annuale, riferendo all'assemblea.

Art. 21 - Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica quattro esercizi sociali ed è composto da tre membri prescelti fra gli associati o tra persone esterne di provata competenza e moralità.

Art. 22 - Gratuità delle cariche associative

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri, svolgono le attività di pertinenza gratuitamente. Qualunque prestazione svolta dai soci aderenti all'associazione non dà diritto ad alcun compenso. E' possibile il riconoscimento parziale o totale delle spese documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione previa ratifica del Consiglio Esecutivo.

Art. 23 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo così come il bilancio preventivo di ogni esercizio è a disposizione dei soci e può essere richiesto alla segreteria a partire dai 15 gg. prima della data dell'Assemblea annuale.

Il bilancio preventivo e consuntivo vengono predisposti dal consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Nel bilancio devono risultare tutti i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 24 – Proventi

I proventi dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative
- b) da contribuzioni, lasciti e donazioni che perverranno in qualunque forma e a qualunque titolo che non contravvengano alle vigenti norme e leggi in materia fiscale.
- c) da rimborsi o proventi derivanti da partecipazione, o patrocinio , a manifestazioni scientifiche e/o culturali, da parte dell'associazione o di suoi membri, previa delibera del consiglio direttivo.
- d) da residui di gestioni precedenti
- e) da ogni altra entrata anche non prevista dal presente articolo, purché non condizionante l'indirizzo scientifico/culturale, e i principi etici dell'Associazione.

Art. 25 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi di cui all'Art. 24 e dai beni strumentali utili e necessari per il funzionamento delle attività sociali.

I beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all'Associazione non sono rimborsabili neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art 26 - Destinazione del patrimonio.

In caso di scioglimento, l'assemblea o il consiglio direttivo, secondo i criteri dell'art.11 delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 27 – Proposte di revisione dello Statuto

Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea ordinaria. La proposta, dopo l'approvazione da parte

dell'Assemblea, è trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'assemblea straordinaria nei sei mesi successivi.

Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono in nessun caso essere comprese nella voce "varie ed eventuali" ovvero essere oggetto di mozione d'ordine.

Per le modifiche allo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti (50% + 1).

La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede dell'Associazione.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie nei seguenti casi:

- a) per volontà della maggioranza dei soci attivi;
- b) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;
- c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.

Il presente statuto è immediatamente efficace e sostituisce quello precedente

Bologna, 30 Agosto 2014

Il Presidente, Dr. Ercole Romagnoli

